

## Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato/gt

Decreto rettorale prot. n. 16072 dell'8 marzo 2019

### IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTI: i sotto elencati Decreti Ministeriali inerenti le modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento:
- il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39, e successive modifiche e integrazioni -
  - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
  - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998 n. 460;
  - le ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999 n.153, 7 febbraio 2000 n.33, 2 gennaio 2001 n.1;
  - il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004 n. 82;
  - i decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 del 9 febbraio 2005 n. 85 del 18 novembre 2005;
  - il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 settembre 2007, n. 137;
  - il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il D.P.R. n.445/2000 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509*";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 1 dicembre 2016, n.948 recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249*" e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018*";
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antro-po-psyco-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*", con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 118 del 21 febbraio 2019, che attribuisce all'Università di Pisa complessivamente n.200 posti per l'attivazione dei Corsi per il sostegno;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 158 del 27 febbraio 2019, con il quale sono state modificate le date di svolgimento dei test preliminari e la data per la conclusione dei corsi individuate nel citato decreto n.118/2019;
- VISTO: il Decreto rettorale d'urgenza n. 423, prot. n. 14911, del 4 marzo 2019 con il quale viene stabilito che la tassa di iscrizione a ciascun concorso è di euro 100,00, che la tassa per l'iscrizione ai corsi è di euro 2.500,00 pagabili in due rate di pari importo e vengono stabilite le modalità di attribuzione dei compensi delle commissioni giudicatrici;

## DECRETA

### Articolo 1 – Attivazione

1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei Decreti Ministeriali n. 92 dell'8 febbraio 2019 e n. 118 del 21.02.2019 n. 158 del 27 febbraio 2019, è indetta la selezione per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) organizzati dall'Università di Pisa.

2. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di specializzazione.

### Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 92/2019 alla selezione possono accedere candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a. per i corsi per la scuola dell'infanzia e primaria:
  1. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- b. per i corsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
  1. abilitazione all'insegnamento specifica su una classe di concorso, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
  2. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente (ai sensi del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 e ss.mm.ii.) con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, congiunto col conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e del Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017;
  3. possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione<sup>1</sup>;

Il possesso dei predetti requisiti deve essere distinto per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, entro la data ultima per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

---

<sup>1</sup> Articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124: “*Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.*”

- c. per l'accesso ai corsi per la scuola secondaria degli insegnanti tecnico-pratici, i requisiti di accesso rimangono quelli previsti dalla Tabella B del D.P.R. 19/2016 e ss.mm.ii.
2. I requisiti d'accesso di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la scadenza del termine per l'iscrizione al concorso. In considerazione della ristrettezza dei tempi indicati dal Ministero, il controllo delle autocertificazioni del requisito di accesso al concorso sarà effettuata dopo il test preliminare e limitatamente a coloro che, in base al punteggio, hanno acquisito il diritto a partecipare alla prova scritta. Ciò al fine di non creare nocumeto, in caso di mancanza del requisito, ad eventuali subentranti.

### Articolo 3 – Posti messi a concorso

1. Per l'anno accademico 2018/2019, in conformità alla programmazione degli accessi definita all'Allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 118 del 21 febbraio 2019, sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, n. 200 posti in totale così ripartiti per ciascun ordine di Scuola:

Ordine di Scuola	Numero di posti
Scuola d'infanzia	15
Scuola primaria	55
Scuola secondaria di primo grado	55
Scuola secondaria di secondo grado	75

2. I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di Scuola sulla base dei requisiti di accesso posseduti.

### Articolo 4 – Adempimenti per partecipare al concorso

1. Per partecipare al concorso il candidato deve **pena l'esclusione**:

- presentare **domanda**, per ogni ordine di Scuola per il quale intende concorrere, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti, secondo le istruzioni riportate nella [guida](#), **entro le ore 13,00 del 4 aprile 2019, termine perentorio**.
- autocertificare il possesso dei relativi requisiti d'accesso tramite l'apposito modulo (**allegato 1** al bando, di cui costituisce parte integrante) da caricare sul portale di iscrizione;
- provvedere, entro il termine perentorio **del 4 aprile 2019**, al pagamento della tassa di iscrizione di euro 100,00 utilizzando esclusivamente il MAV personalizzato che si genera automaticamente al termine dell'iscrizione. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi banca nazionale. La tassa è dovuta per ogni ordine di scuola per cui si concorre. Il candidato che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti effettuato entro il termine previsto è **escluso** dal concorso. Qualora il pagamento della tassa non risulti perfezionato, ma sia stato effettuato entro la scadenza, il candidato sarà ammesso con riserva in attesa di verifica del versamento. La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso
- Stampare e conservare la ricevuta che attesta che la procedura di iscrizione è andata a buon fine che costituisce, unitamente alla quietanza di pagamento della tassa concorsuale, unica prova di avvenuta iscrizione al concorso. Entrambi i documenti devono essere in possesso del candidato il giorno dello svolgimento del test preliminare.

2. Il candidato in **condizione di disabilità** o con **certificazione DSA** (disturbi specifici di apprendimento), per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento della prova di ammissione, dovrà scaricare l'apposito modulo pubblicato rispettivamente nei link sotto riportati e trasmetterli all'indirizzo e-mail, indicato sullo stesso, entro il **4 aprile 2019**:

<https://www.unipi.it/index.php/usid/item/7817-assistenza-ai-concorsi-o-ai-test-di-valutazione>

<https://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/item/1174>

### Articolo 5 – Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per l'accesso al corso di sostegno, per ciascun ordine di Scuola, è nominata con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa.

2. La Commissione è composta da un numero minimo di tre membri, dei quali almeno due docenti universitari (uno dei quali svolge la funzione di Presidente) e almeno un esperto delle materie oggetto dei corsi.

## Articolo 6 – Prove selettive d'accesso

1. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
  - competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  - competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  - competenze su creatività e pensiero divergente;
  - competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso si articola in:
  - a) un test preliminare;
  - b) una prova scritta;
  - c) una prova orale.
3. Il test preliminare, per ogni ordine di scuola, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
4. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ogni ordine di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
5. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta, una votazione non inferiore a 21/30.
6. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa.

## Articolo 7 – Titoli valutabili

1. La commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli valutabili.
2. I titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando (5 aprile 2019) e devono essere presentati tramite autocertificazione da caricare **esclusivamente** on line **secondo le istruzioni riportate nella guida** al momento dell'iscrizione al concorso. Non è ammessa la presentazione dell'autocertificazione dei titoli posseduti con altre modalità.  
In particolare, devono essere presentati:
  - a. l'autocertificazione dei titoli posseduti ai fini della valutazione (**Allegato 2** al bando, di cui costituisce parte integrante);
  - b. documento di identità in corso di validità.
3. La valutazione dei titoli avviene in conformità ai seguenti criteri:
  - a) diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento:

voto di laurea da 105 a 108	punti 1
voto di laurea da 109 a 110	punti 2
voto di laurea 110 e lode	punti 3
  - b) abilitazione conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 70/80      punti 3  
nel caso in cui il voto di abilitazione sia espresso in unità di misura diversa dagli ottantesimi la commissione provvederà alla riparametrazione del punteggio.
  - c) dottorato di ricerca      punti 1
  - d) Servizio di insegnamento sul sostegno, anche non continuativo, ulteriore rispetto al servizio sul sostegno eventualmente dichiarato quale requisito di ammissione, prestato, in qualsiasi grado di scuola, nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie:

da 180 a 359 giorni	punti 1
da 360 a 539 giorni	punti 2
da 540 giorni	punti 3

Nei casi a), b) e c) sarà valutabile un solo titolo: nel caso che un candidato presenti più titoli per la stessa tipologia, la commissione valuterà e assegnerà un punteggio solo a quello che dà diritto al punteggio più alto

## **Articolo 8 – Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento**

1. Le date di svolgimento del test preliminare sono le seguenti:

- Mattina del 15 aprile 2019: scuola dell'infanzia. I candidati sono convocati alle ore 8.30;
- Pomeriggio del 15 aprile 2019: Scuola primaria. I candidati sono convocati alle ore 13.30;
- Mattina del 16 aprile 2019: scuola secondaria di primo grado. I candidati sono convocati alle ore 8.30;
- Pomeriggio del 16 aprile 2019: scuola secondaria di secondo grado. I candidati sono convocati alle ore 13.30;

La sede di svolgimento dei test preliminari, per ogni ordine di Scuola, sarà indicata sul sito web dell'ateneo alla pagina <https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/1511-accesso-ai-corsi-anno-accademico-2018-2019> con un preavviso di almeno 5 giorni dallo svolgimento degli stessi.

**Entro l'1 aprile** saranno pubblicate alla pagina web sopra indicata le date della prova scritta e della prova orale per ciascun ordine di scuola.

2. I risultati del test preliminare, con l'indicazione degli ammessi alla prova scritta e della sede e dell'ora di svolgimento, saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito di ateneo alla predetta pagina web, con un preavviso di almeno 7 giorni dallo svolgimento della prova scritta.

3. I risultati della prova scritta, con l'indicazione degli ammessi alla prova orale, saranno pubblicati alla predetta pagina web entro 7 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento della prova orale.

4. Le sedi presso le quali si svolgono le prove scritte e le prove orali e i relativi orari di convocazione saranno resi noti al momento della pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove stesse sul sito web dell'Ateneo

5. **I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale.** Pertanto, il presente bando e le successive comunicazioni sul sito web dell'Ateneo hanno a tutti gli effetti valore di convocazione.

## **Articolo 9 – Obblighi del candidato**

1. Per sostenere le prove concorsuali il candidato deve presentarsi, per le operazioni di identificazione, nei giorni, orari e sedi indicate nell'articolo 8.

Il candidato che non si presenta è escluso dalle prove concorsuali.

2. Il candidato potrà accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione per le quali sarà necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Qualora il candidato non risulti nell'elenco predisposto dall'Università, l'avvenuta iscrizione è certificata dall'interessato esibendo la ricevuta dell'avvenuta iscrizione di cui all'articolo 4. Il candidato è ammesso con riserva e sarà cura dell'Università verificarne l'effettiva iscrizione al concorso.

4. Il candidato deve svolgere le prove seguendo diligentemente le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione.

5. Durante il test e le prove scritte non è consentito usare cellulari, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo, strumenti di comunicazione di qualsiasi genere. Pertanto dove il candidato si presentasse con i predetti materiali gli stessi dovranno essere depositati secondo le istruzioni impartite dalla commissione. L'Università non fornisce servizio di custodia e pertanto non risponde di eventuali furti o smarrimento dei materiali di cui trattasi.

## **Articolo 10 – Graduatorie intermedie e finali**

1. La Commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 30 per la valutazione del test preliminare, 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale, 10 per i titoli valutabili.

2. La valutazione dei titoli avverrà solo per coloro che sono ammessi alla prova scritta e prima della correzione della stessa.

3. La graduatoria finale di ogni concorso, approvata con Decreto rettorale, sarà pubblicata alla pagina web <https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/1511-accesso-ai-corsi-anno-accademico-2018-2019>.

La graduatoria è formata sommando ai punteggi conseguiti nel test preliminare, nella prova scritta e nella prova orale, il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. Pertanto i candidati ammessi alla prova orale dovranno produrre in tale sede un'autocertificazione relativa ai giorni di servizio di insegnamento prestato sul sostegno. Tale dichiarazione sarà resa utilizzando un apposito modulo che sarà messo a disposizione sulla pagina web dell'Ateneo in occasione della convocazione alla prova orale.

In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Sono ammessi a ciascun Corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata, per ogni ordine di Scuola, sulla base dei criteri sopra riportati. La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.

Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato ed aventi effetti sull'attribuzione dei punteggi e sulla formazione delle graduatorie di merito, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa. L'amministrazione si riserva di escludere, in qualsiasi momento, dai corsi coloro che non risultino in possesso dei requisiti d'accesso previsti nell'articolo 2 del bando.

4. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, l'Università di Pisa può procedere ad integrarla con candidati idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei riferite allo stesso ordine di scuola, che ne facciano specifica richiesta secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito dell'Ateneo al momento della pubblicazione delle graduatorie finali. L'Università di Pisa elaborerà una graduatoria fra le richieste ammettendo un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili sulla base dell'esame dei titoli di ciascun richiedente valutati ai sensi dell'articolo 7 del presente bando.

### **Articolo 11 – Ammissione in soprannumero**

Su esplicita richiesta sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno:

- a. abbiano sospeso il percorso;
- b. pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- c. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- d. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma in posizione non utile.

Tali richieste dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate sul sito di Ateneo in occasione della pubblicazione delle graduatorie finali.

### **Articolo 12 – Immatricolazione**

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate in occasione della pubblicazione delle graduatorie.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2018/2019 è di 2.500,00 euro, suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica. A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione coloro che, all'atto dell'immatricolazione, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sulla contribuzione, consultabile alla pagina web <https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/1511-accesso-ai-corsi-anno-accademico-2018-2019>.

3. Notizie sulla organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, sul sito web dell'università di Pisa alla pagina <https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/1511-accesso-ai-corsi-anno-accademico-2018-2019>.

### **Articolo 13 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) n.2016 n.679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Pisa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente alla quale si fa riferimento per quanto non specificato nel presente bando.

#### **Articolo 14 – Pubblicità, ulteriori informazioni**

1. Il presente bando e le relative graduatorie sono pubblicate all'albo ufficiale dell'Ateneo (<https://alboufficiale.unipi.it/>) e alla pagina web <https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/1511-accesso-ai-corsi-anno-accademico-2018-2019>.

2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line <http://sportellovirtuale.unipi.it/> o direttamente all'Unità Formazione insegnanti, tirocini e apprendistato, Pisa, largo B. Pontecorvo, n.3 edificio E.

Per l'appuntamento presso la predetta Unità il martedì pomeriggio e il giovedì mattina è necessario prenotarsi on-line tramite l'agenda virtuale alla pagina web <http://sportellovirtuale.unipi.it/> per gli altri giorni l'orario al pubblico è il seguente:

- ✓ lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- ✓ mercoledì dalle 11,00 alle 13,00
- ✓ venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

#### **Articolo 15 – Disposizione finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia per quanto compatibile.

IL RETTORE  
Paolo Maria Mancarella